



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Collegio preposto ai Fallimenti

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio, composto dai Sigg. Magistrati

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente |
| 2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice rel. |
| 3) Dr. Michele Cuoco | Giudice |

per deliberare in ordine alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società "Ponte Punta Penna Società Consortile a r.l." avente sede in Via Rivolta snc 82030 Torrecuso (BN), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Benevento, P.I. n. 01465300620, in persona dell'amministratore unico e leg. rapp. p.t., Sig. Sauchella Antonello nato a Torrecuso (BN) il 03/05/1969 e residente alla Via Padre Rillo 82030 Torrecuso, elettivamente domiciliata alla Via Fragneta, 7 82030 Torrecuso (BN) presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Sauchella

letta la domanda, la proposta ed il piano concordatario offerto alla valutazione di questo Tribunale;

udita la relazione del giudice relatore e sentite le parti all'udienza del 24 novembre 2021;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il 4 dicembre 2020, la Ponte Punta Penna società consortile a r.l. presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito del piano e della proposta, con decreto del 5 dicembre 2020 il Tribunale di Benevento dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, rubricata al n. 23/2020, assegnando il termine di 120 giorni per il deposito di piano e proposta e nominando quali commissari giudiziali il dott. Massimo Zeno e l'avv. Gerardo De Tata, il suddetto termine veniva prorogato di ulteriori giorni 60 con decreto del 30 marzo 2020 e di successivi giorni 90 ai sensi l'art.9, comma 4, del Decreto Liquidità 8 aprile 2020 n.23 giusta decreto del 16 settembre 2020.

La società, in data 21 dicembre 2020, ha quindi depositato il piano e la proposta.

Trattasi di piano per un concordato di tipo liquidatorio puro che si sostanzia in:

1. avvio dell'attività di liquidazione (*giudiziaria –per effetto della presente procedura concorsuale*), che avverrà principalmente con la cessione delle immobilizzazioni, con conseguente sottrazione dei beni (compresi i crediti) della proponente alle ulteriori azioni esecutive individuali ed all'acquisizione di titoli di prelazione;

2. compimento di tutte le attività giudiziali ed extragiudiziali necessarie per il recupero dei crediti, con possibilità (da ritenersi parte integrante del piano) di concludere transazioni, ove proposte e convenienti, finalizzate ad evitare il contenzioso ed accelerare il recupero;
3. richiesta di rimborso del credito Iva maturato nel corso dei periodi d'imposta 2018-2019;
4. integrale pagamento delle spese di giustizia e di tutte le altre spese della procedura, nonché di quelle di natura prededucibile relative alla conservazione e gestione dell'impresa;
5. pagamento dei creditori privilegiati, in relazione al loro ordine di prelazione
6. pagamento dei creditori chirografari *ab origine* nella percentuale del 41% circa

La complessiva somma offerta ai creditori di € 1.792.645,00 deriverà:

- quanto ad € 1.089.992,00 circa dall'incasso del credito Iva;
- quanto ad € 697.224,00 circa dall'incasso dei crediti;
- quanto ad € 4.350,00 dall'incasso dei crediti verso i soci;
- quanto ad € 1.077,82 dalle disponibilità liquide.

Il Piano prevede che la liquidazione dell'attivo sarà destinata ai creditori sociali nell'arco di 3 anni dalla definitività del provvedimento di omologa nel modo che segue:

- Integrale pagamento delle spese di giustizia e di procedura oltre che delle prededuzioni così come quantificate;
- Pagamento totale dei creditori privilegiati;

- All'Agenzia delle Entrate –Riscossione, l'Agenzia delle Entrate per i crediti chirografari per natura, si prevede il soddisfacimento in misura del **41 % circa del loro credito:**

- A tutti gli altri creditori chirografari (per natura) ed in particolare i fornitori e alle banche, si prevede il soddisfacimento in misura del **41,00% circa** del proprio credito.

Il piano non prevede alcuna domanda di trattamento dei crediti erariali e previdenziali di cui all'art. 182-ter della l.f., in quanto i crediti tributari e previdenziali saranno soddisfatti attraverso la compensazione con le poste attive che la stessa vanta nei confronti dell'Erario.

In esito al deposito di piano e proposta, con parere depositato il 23 febbraio 2021, i Commissari, nel rappresentare preliminarmente che la proponente non aveva ritualmente adempiuto agli obblighi informativi imposti nel decreto di ammissione, nel merito della proposta evidenziavano profili di criticità afferenti la valutazione dei beni oggetto di liquidazione, la esatta indicazione della esposizione debitoria e la corretta collocazione dei crediti pretesi oltre a formulare perplessità in ordine alla tempistica indicata per la realizzazione del piano.

All'esito della precisazioni ed integrazioni formulate dalla società proponente i Commissari, nel parere definitivamente depositato, pur dando atto di parziale riscontro ai rilievi di cui innanzi, ribadivano sostanzialmente le criticità già rappresentate.

Tanto innanzi considerato, appare opportuno precisare, in diritto, che il sindacato riservato a questo Collegio non investe i margini di probabilità di realizzazione delle ipotesi prospettate dal debitore: ogni profilo attinente alla "fattibilità economica" e, con essa,

alla valutazione dei profili di rischio connessi alla realizzazione delle ipotesi di piano, in quanto legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, è infatti riservata in via esclusiva ai creditori: solo questi ultimi, in quanto operatori del mercato ed inseriti all'interno del relativo tessuto economico, potranno valutare compiutamente la (soggettiva) convenienza della proposta e la (concreta) fattibilità del piano. Ancora di recente, invero, si è ribadito che *“In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura”* (cfr. Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11522)

Al Tribunale, quindi, residua l'obbligo di sindacare la completezza e l'attendibilità delle informazioni offerte, rilevanti ai fini

della valutazione del rischio economico connesso all'operazione e della complessiva convenienza della proposta formulata. Invero, *“Il giudice ha il potere di esercitare un controllo specifico sulla relazione del professionista attestatore, trattandosi di un verifica volta ad assicurare l'adeguatezza delle informazioni messe a disposizione dei creditori, in modo da consentire loro di poter validamente valutare la convenienza economica della proposta di concordato”*(cfr. Cass. ord. n. 22143 del 4 settembre 2019).

Tali profili (completezza ed attendibilità delle informazioni offerte) sono, nell'economia complessiva della procedura di concordato, particolarmente rilevanti, perché incidono sull'essenza negoziale dello strumento concordatario, quale “accordo” tra la proponente ed il ceto creditorio.

In quanto tale, quindi, l'accordo può ritenersi concluso quando la proposta formulata sia stata “accettata” dalla controparte. E l'accettazione, nell'accordo concordatario, si perfeziona con il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione da parte dei creditori legittimati ad esprimere la loro volontà attraverso il voto.

La scelta di aderire o meno alla proposta (rimessa in via esclusiva ai creditori perché comporta una ineludibile valutazione prognostica in ordine agli esiti del piano, con margini di errori e profili di opinabilità, ed una conseguente assunzione di rischio in ordine agli effettivi sviluppi concreti eventualmente non conformi alle aspettative) è quindi inevitabilmente condizionata, a causa della sua intrinseca essenza (parzialmente) aleatoria, dalle specifiche informazioni in possesso del creditore, che deve essere reso edotto di ogni elemento

che possa contribuire alla delimitazione del concreto profilo di rischio connesso all'operazione prospettata dal debitore.

Al Tribunale, quindi (preclusa qualsiasi valutazione in ordine al merito della proposta e, con essa, della fattibilità economica, dei rischi connessi e della sua convenienza) è riservato esclusivamente un controllo sulla ritualità della procedura e sulla corretta formazione della volontà delle parti e, quindi, in concreto, sulla piena consapevolezza della scelta effettuata, dei margini di opinabilità intrinsecamente legati alla formulazione del piano, dei possibili margini di errore e, comunque, di ogni circostanza idonea ad incidere sul "profilo di rischio" dell'operazione economica.

Tanto premesso, il piano di concordato, per come si è detto, prevede sostanzialmente ed in estrema sintesi l'incasso di crediti commerciali cui devono essere sommate le disponibilità liquide con soddisfazione dei debiti verso l'Erario facendo ricorso alla compensazione con corrispondenti poste attive vantate a titolo di rimborso del credito IVA.

Rispetto alle ipotesi formulate dalla proponente, e con riferimento alla attestata valutazione del passivo societario, la proponente ha adeguato la proposta ai rilievi dei Commissari con riferimento alla corretta allocazione del credito del socio Alpin srl tra i creditori postergati, rimarcando che la inesigibilità del credito nei confronti del creditore Geocostruzioni srl (indicato in euro 675,00), darebbe in ogni caso luogo ad un "lievissimo scostamento tenuto conto che la percentuale assicurata è del 41,17" (cfr. nota di chiarimenti del 23 marzo 2021). Con riferimento, poi, al debito erariale derivante dall'avviso di accertamento Regione Puglia per la cd Ecotassa i Commissari hanno rilevato come la proponente abbia

esposto “tra le passività il credito in privilegio originato dall’avviso di accertamento Regione Puglia per la c. d. “Ecotassa” per € 63.562,00...” sostenendo che “l’Ecotassa, è un tributo speciale:(i) Dovuto alle regioni, di cui una quota del 10% spetta alle province;(ii) A carico del gestore dell’impresa di stoccaggio con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento; (iii) In linea di principio avente natura chirografaria, in quanto formalmente escluso dal novero dei tributi privilegiati ex art. 2752 c.c. (oggetto di interpretazione autentica ex art. 13, co. 13 D.L. 201/2011, secondo cui “Ai fini del quarto comma dell’art. 2752 del codice civile il riferimento alla ‘legge per la finanza locale’ si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali”)” conseguentemente indicando, “tra le passività , in privilegio, il valore del tributo evaso nella misura del 10%, pari ad € 63.562,00, ritenendo la differenza, pari ad € 572.061, destinato alle regioni e, pertanto, escluso dal privilegio di cui all’art. 2752 co 4 (... i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale ...).”

In riscontro a detti condivisibili rilievi la proponente ha rappresentato che l’eventuale incremento dei crediti privilegiati, conseguente all’inserimento dell’ulteriore importo di euro 572.061,00 sopra indicato, consentirebbe in ogni caso di assicurare una percentuale superiore al 20% per i creditori chirografari ab origine.

A diversa conclusione, quanto alla valutazione di completezza ed attendibilità delle informazioni veicolate dalla proponente per quanto attestato dal professionista all’uopo incaricato, si perviene quanto agli ulteriori rilievi formulati dai Commissari, in particolare con riferimento alla esatta valutazione dell’attivo - sub specie dei crediti da riscuotere (sia nei confronti della Provincia di Taranto sia dell’Erario a titolo di rimborso IVA) essendo, ad opinione del Collegio, il profilo informativo dell’operazioni economica proposta dalla ricorrente significativamente deficitaria in proposito.

Ed invero, quanto alla esatta valutazione dell'entità di realizzo del credito verso l'ente appaltante Provincia di Taranto, i Commissari hanno evidenziato che il professionista attestatore richiama, a fondamento della affermata congruità del credito esposto, una "relazione riepilogativa" che tuttavia non è allegata all'elaborato dell'attestatore né al piano concordatario. Viene altresì sottolineato che manca una analisi critica della relazione riepilogativa da parte dell'attestatore , *" tenuto conto che il contratto di appalto (all. 9 – del piano concordatario) è datato 12.10.2009, che l'esecuzione dell'ultimazione dei lavori era prevista in 702 giorni naturali (circa 1 anno e nove mesi) dalla data del verbale di consegna dei lavori, che il ritardo nella consegna comporta penali che incidono sul corrispettivo finale pattuito."* . Tali criticità non sono state superate dai successivi chiarimenti forniti dalla proponente, posto che il documento all'uopo depositato dalla proponente, denominato "Relazione tangenziale ovest Provincia di Taranto", datato 23.03.2021 (successivo quindi alla data di redazione dell'attestazione al piano concordatario – 21.12.2020) si sostanzia in una nota a forma del geom. Nicola Mastrocinque, il quale determina il valore del credito della Ponte Punta Penna – Società Consortile, verso la Provincia di Taranto in € 675.805,00 (*"...il solo valore delle riserve ammonterebbe ad € 612.678,52, già svalutate rispetto al valore originario di € 4.084.523,46, oltre ai crediti per € 385.000,00 a fronte di lavori eseguiti ed € 125.648,88 per lo svincolo delle ritenute contrattuali, il credito da incassare ammonterebbe ad € 1.123.326,00. La PPP,invece, sempre in un'ottica prudenziale ha svalutato il credito fino a concorrenza dell'importo inserito nel piano e nella proposta. Conclusivamente abbiamo un credito riconosciuto dalla Stazione Appaltante per lavori eseguiti pari ad € 510.648,88(385.000,00+125.648,88), nonché un credito da riserve che cautelativamente è stato svalutato dell'85% (€ 612.678,52)"*).

Trattasi di precisazioni che non soddisfano la riferita esigenza di puntuale ed esaustiva informazione in ordine alla operazione

economica proposta dalla concordante posto che, in via preliminare ed assorbente, le affermazioni contenute nella citata relazione, non hanno costituito oggetto di specifica attestazione da parte del professionista all'uopo incaricato, tenuto peraltro conto del fatto che la stessa è ben successiva alla data di presentazione della domanda. Peraltro, la dichiarata inesistenza di ulteriori attività, i cui costi potrebbero gravare sulla definitiva quantificazione del credito vantato in confronto della stazione appaltante, non trovano corrispondenza documentale obiettivamente riscontrabile(*"Dalla data di presentazione del ricorso introduttivo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (04.12.2019) alla data del 23.03.2021 (indicata dal geom. Nicola Mastrocinque) nessuna documentazione è stata fornita dalla debitrice sui costi eventualmente sostenuti (in prededuzione) per l'esecuzione dei lavori eseguiti a tale data, riportati dall'attestatore nel proprio elaborato, esposti, poi, nel piano concordatario, per € 507.000,00, né, nel piano concordatario, vengono indicati e conteggiati quelli (in prededuzione) da sostenersi per le ulteriori lavorazioni per € 122.000,00"* cfr. nota Ufficio Commissari del 21 aprile 2021) , non senza rimarcare quanto già detto in merito al mancato puntuale adempimento degli obblighi informativi conseguenti al deposito della domanda, che impediscono una puntuale verifica della gestione operativa della proponente. Così anche la svalutazione del credito contenuta in domanda, effettuata secondo criteri scarsamente intellegibili, in quanto fondati su attestazioni tecniche non vagliate dall'attestatore quanto alla correttezza e veridicità dei dati esposti, da un lato non consente al Collegio di operare le dovute verifiche, dall'altro si traduce in difettosa rappresentazione della operazione proposta ai creditori.

Né vale a superare tale carenza il documento versato in atti dalla proponente nel corso dell'udienza da ultimo svoltasi dinanzi al Tribunale posto che il prodotto certificato di pagamento n. prot.

20625/2019 del 10 luglio 2019, attesta unicamente l'esistenza delle ritenute indicate in euro 125.648,88 nulla aggiungendo in merito alle valutazioni di concreta esigibilità del credito ed alle motivazioni sottese alla operata svalutazione.

Parimenti è scarsamente intellegibile il profilo afferente la quantificazione del credito che la concordante assume di vantare nei confronti dell'Erario a titolo di rimborso IVA, crediti in parte destinati, mediante compensazione con correlativi debiti, al pagamento del debito tributario in parte destinati alla acquisizione di disponibilità liquide.

Si legge invero nella proposta della concordate, come verificato ed attestato nella relazione ex art 161 VI co 1.f., che:

Questa voce dell'attivo è a composizione non omogenea in quanto accoglie crediti di diversa natura. Alcuni hanno natura commerciale altri natura tributaria. I crediti tributari riportati nella situazione contabile della società Ponte Punta Penna derivano da acconti d'imposta da dichiarazioni dei redditi, dal credito iva maturato nel periodo d'imposta 2018 e 2019 e per i quali la società non ha ottenuto il relativo rimborso e/o compensazione con le posizioni a debito pur avendone già fatta richiesta e sta nelle more avviando ogni azione utile al fine di compensare le poste passive di importi non rilevanti e chiedere, invece, a rimborso i crediti da dichiarazione Iva 2020 periodo d'imposta 2019 e da dichiarazione Iva 2019 periodo d'imposta 2018.

Sono stati verificati i libri contabili, i mastri contabili, gli estratti di ruolo emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, il certificato dei carichi pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate rispetto al riconoscimento del credito Iva per il periodo d'imposta 2018, l'estratto contributivo rispetto alle inadempienze previdenziali. In riscontro alle posizioni anche passive nei confronti dell'Erario si ritiene condivisibile di richiedere a rimborso solo una parte del credito e per la restante parte di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 56 della l.f..

Sul punto va preliminarmente osservato che del tutto legittimamente è stata prospettata la compensazione con un correlativo controcredito da rimborso IVA quale modalità di estinzione di parte del debito erariale esistente in capo alla società proponente, stante il principio affermato in giurisprudenza della ammissibilità della compensazione dei crediti propria del fallimento al concordato preventivo (Cass., Sez., I, 25 settembre 2017, n. 22277), avuto riguardo, come data di cut off, alla data di apertura della procedura (Cass., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18729, Cass 23945 - pubb. 28/07/2020).

Si è affermato che “nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi della L. Fall., artt. 56 e 169, una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa la compensazione pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purchè il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda” (Cass., Sez. I, 25 novembre 2015, n. 24046). Ciò che rileva, invero, è che “il credito invocato dal contribuente (o dal suo avente causa) e il debito opposto in compensazione da parte dell'amministrazione finanziaria siano sorti o entrambi prima della apertura della procedura” (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19335) - benchè il controcredito possa divenire liquido ed esigibile successivamente, oppure entrambi siano sorti successivamente all'apertura della procedura e, in quanto tali, siano omogenei.

Ritiene tuttavia il Collegio , come evidenziato dai Commissari, che il credito erariale viene rideterminato – in diminuzione – assumendo come perfezionata una “rottamazione” solo ipotizzata e,

pacificamente, mai perfezionata, evidenziando peraltro un disallineamento tra i valori esposti nel piano e quelli attestati dal professionista .

Quanto a tale ultimo profilo, rilevante al fine di valutare la corretta informazione ed intellegibilità dei singoli elementi che sostanziano la proposta concordataria formulata dalla ricorrente, il dato secondo cui la diversa distribuzione delle voci di credito assunte nei confronti dell'erario (per la parte complessivamente indicata come crediti verso altri) pur in esito alle precisazioni rese in atti dalla società – secondo cui *“il professionista attestatore nella tabella riepilogativa riporta i crediti in celle diverse e sotto voci diverse quali crediti per imposte e crediti verso altri mentre la proponente riepiloga tutto in un'unica tabella sotto la voce crediti per imposte”* , non soddisfa adeguatamente la riferita esigenza mancando sul punto una specifica valutazione di coerenza e legittimità formale nella attestazione in atti.

Sicchè anche per tale profilo permangono profili di incertezza informativa che rilevano ai fini del conclusivo giudizio di ammissibilità della domanda in esame.

Ne consegue, per quanto evidenziato, l'inammissibilità della proposta.

PqM

letti gli artt. 160, 161, 162, 163 e 173 l.fall.,

dichiara inammissibile la proposta presentata dalla “Ponte Punta Penna Società Consortile a r.l.” avente sede in Via Rivolta snc 82030 Torrecuso (BN), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Benevento, P.I. n. 01465300620, in persona dell'amministratore unico e leg. rapp. p.t., Sig. Sauchella Antonello ”,

Si comunichi,

Benevento, 12 gennaio 2022

Il Giudice rel. est.

dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il Presidente

dott. Michele Monteleone